



L'IMPOSTA DI BOLLO PER I CONTRIBUENTI FORFETARI

Come noto per le fatture senza addebito di IVA di importo superiore ad Euro 77,47 è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo di Euro 2,00. La disposizione risulta applicabile anche alle fatture emesse dai contribuenti forfetari di cui all'art. 1 co. da 54 a 89 della L. 190/2014.

Per tali contribuenti, in mancanza di una specifica disposizione, si poneva la questione riguardante il trattamento da riservare, ai fini reddituali, all'imposta incassata dagli stessi a seguito di **addebito in fattura dell'imposta di bollo al cliente**.

A tal proposito, nella pratica, si sono riscontrati i seguenti comportamenti per quanto riguarda il trattamento e l'esposizione in fattura dell'importo che il contribuente pone in essere al fine di assolvere gli obblighi in tema di imposta di bollo:

1. Indicazione in fattura del ricavo/compenso e apposizione del bollo senza addebito dello stesso al cliente;
2. Indicazione in fattura del ricavo/compenso e apposizione del bollo con addebito dello stesso al cliente, indicando che trattasi di somma sostenuta in nome e per conto di quest'ultimo (utilizzo del codice *N1-escluso IVA ex art. 15, DPR 633/1972* per identificare il bollo) – tale classificazione non si ritiene corretta;

3. Indicazione in fattura del ricavo/compenso e apposizione del bollo con addebito dello stesso al cliente, senza alcuna specifica indicazione del titolo di tale addebito (utilizzo del codice *N2.2-non soggetto ad IVA per applicazione del regime forfetario* per identificare il bollo).

Con la Risposta n. 428 del 12/8/2022 l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ribadito che ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di bollo è prevista la solidarietà da parte dell'emittente la fattura e del cliente e che l'obbligo di apporre il contrassegno è a carico del soggetto che consegna/spedisce il documento, ha precisato che ***"il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al ... comma 64 [dell'art. 1, Legge n. 190/2014] e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito"***. L'imposta di bollo assume pertanto la natura di ricavo/compenso per il cedente/prestatore in regime forfetario e concorre alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva.

CEDENTE/PRESTATORE IN REGIME FORFETARIO



Addebito in fattura al cliente dell'imposta di bollo (€ 2)



Costituisce ricavo/compenso



Concorre alla determinazione del reddito forfetario

Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.